

3 Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA), RS 916.307.1

3.1 Situazione iniziale

L'OLAIA deve essere adeguata per essere conforme alla legislazione europea, come stabilito nell'allegato 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Alcuni additivi sono stati autorizzati al termine del ciclo di valutazione nell'UE, delle autorizzazioni scadute sono state rinnovate sulla base dell'aggiornamento dei dati degli operatori o, in caso di assenza di una nuova domanda, revocate.

In virtù dell'articolo 58 dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307), il DEFR può emanare un elenco degli alimenti per animali che sottostanno a controlli maggiori e più frequenti nonché stabilire l'ufficio doganale di entrata. In relazione a questi elementi e all'attuazione nella pratica è necessario procedere a una revisione dell'OLAIA onde garantire la conformità con la prassi dell'UE.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

La sicurezza degli alimenti per animali è un anello essenziale della catena alimentare. Per prevenire la presenza di sostanze indesiderate in alcuni alimenti per animali di origine non animale che presentano un rischio sanitario particolare, si adegua l'articolo relativo ai maggiori controlli. Alcune disposizioni che definiscono la dichiarazione delle materie prime sono armonizzate con quelle dell'UE e con la prassi vigente. L'allegato 2 comprendente l'elenco degli additivi omologati è aggiornato.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1a Materie prime che non devono essere notificate

In questo articolo si introduce la nozione di catalogo delle materie prime per riprendere la terminologia dell'articolo 9 OsAIA e del diritto europeo nonché per semplificare la formulazione delle modifiche degli articoli 8 e 9. Tale correzione si applica anche al titolo dell'allegato 1.4.

Articolo 3 Maggiori controlli

Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793¹, l'UE ha definito due categorie di alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi soggetti a maggiori controlli. Quelli che vi sottostanno temporaneamente sono ripresi nel capoverso 1, quelli che presentano un rischio particolare di contaminazione al capoverso 2.

Gli uffici doganali della via fluviale (Reno) sono definiti come punto di entrata di questi alimenti. Si tratta della sola via possibile per un'importazione diretta in Svizzera, senza che la merce sia stata precedentemente controllata nell'UE, conformemente agli impegni definiti all'articolo 4 allegato 5 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli.

Si precisano altresì le modalità sui documenti da fornire, sui controlli effettuati e sulle forme di liberazione.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale

Si definisce che una tassa (50 fr.) e i costi di analisi (effettivi) relativi a tali controlli sono stabiliti nell'ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (RS 910.11). La modifica di questa ordinanza avviene separatamente.

Articolo 8 Requisiti particolari relativi all'etichettatura di materie prime di alimenti per animali

È stata corretta una divergenza con il diritto europeo e la prassi vigente concernente la definizione della denominazione e dell'indicazione obbligatoria per le materie prime al fine di evitare problemi nell'applicazione della presente ordinanza.

Articolo 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all'etichettatura di alimenti composti per animali

Il rimando all'articolo 8 concernente la denominazione delle materie prime negli alimenti composti è adeguato affinché corrisponda al nuovo tenore del presente articolo.

Articoli 23h e 23i

I termini contenuti in questi articoli sono decorsi e pertanto i due articoli sono abrogati.

Articolo 23n Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023

Questo articolo definisce i periodi transitori accordati per l'immissione sul mercato degli additivi le cui autorizzazioni sono modificate o revocate nell'ambito di questo aggiornamento nonché i periodi transitori accordati per l'immissione sul mercato degli alimenti composti contenenti tali additivi interessati dalla modifica degli articoli 8 e 9.

Allegato 1.4

Il titolo è adeguato conformemente alla terminologia utilizzata all'articolo 1a OLAIA.

In seguito alla modifica dell'articolo 8, il rimando a questo articolo nel numero 1.2 è adeguato.

Allegato 2 elenco degli additivi

Additivi della categoria 1

Numero 1.2 Gruppo funzionale b: antiossidanti

In seguito alla revoca dell'omologazione dell'etossichina, la nota a piè di pagina relativa al tenore massimo per l'additivo E 321, Butilidrossitoluene (BHT), non è corretta. È sostituita da un'osservazione nella colonna «Altre disposizioni».

Numero 1.3 Gruppi funzionali c: emulsionanti, d: stabilizzanti, e: addensanti, f: gelificanti

L'omologazione dell'additivo E 406, Agar-agar, è revocata in seguito alla mancata domanda di rinnovo dell'autorizzazione nell'UE.

Numero 1.4 Gruppi funzionali leganti, h: sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i: antiagglomeranti

L'omologazione dell'additivo Argilla sepiolitica è rinnovata con il numero di identificazione 1g563, per ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. L'omologazione di E 563 è corretta di conseguenza.

Numero 1.6 Gruppo funzionale: additivi per l'insilamento

L'omologazione dell'additivo endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) è rinnovata con il numero di identificazione 1k105.

L'omologazione dell'additivo endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) è rinnovata con il numero di identificazione 1k106.

L'omologazione dell'additivo endo-1,4-beta-xylanasi (EC 3.2.1.8) è rinnovata con i numeri di identificazione 1k107 e 1k108.

L'omologazione dell'additivo 1k1018, *Pediococcus pentosaceus* DSM 32292 è rinnovata.

Additivi della categoria 2

Numero 2.2 Gruppo funzionale b: aromatizzanti

Numero 2.2.1 Sostanze aromatizzanti autorizzate

L'omologazione dell'additivo 2b16058, Naringina, è rinnovata.

L'omologazione 2b09093, Ethyl heptanoate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 42.

L'omologazione 2b09409, Ethyl 2-methylbutyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 197.

L'omologazione 2b09024, Isopentyl acetate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 82.

L'omologazione 2b09463, 3-Methylbutyl 3-methylbutyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 191.

L'omologazione 2b08006, 2-Methylpropionic acid, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 207.

L'omologazione 2b09055, 3-Methylbutyl butyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 40.

L'omologazione 2b09286, 2-Methylbutyl acetate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 189.

L'omologazione 2b02020, Hex-2-en-1-ol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 115.

L'omologazione 2b05073, *Hex-2(trans)-enal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 192.

L'omologazione 2b09244, Allyl hexanoate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 81.

L'omologazione 2b09097, Allyl heptanoate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 94.

L'omologazione 2b02013, Linalool, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 205.

L'omologazione 2b02035, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-ol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 4.

L'omologazione 2b07007, alpha-Ionone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 85.

L'omologazione 2b07083, beta-Damascone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 121.

L'omologazione 2b07089, Nootkatone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 161.

L'omologazione 2b07008, beta-Ionone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 97.

L'omologazione 2b07011, alfa-Irone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 208.

L'omologazione 2b07108, beta-Damascenone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 119.

L'omologazione 2b07224, (*E*)- beta-Damascenone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 120.

L'omologazione 2b10004, Pentadecano-1,15-lactone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 37.

L'omologazione 2b02019, 2-Phenylethan-1-ol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 183.

L'omologazione 2b09466, Phenethyl isovalerate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 90.

L'omologazione 2b07055, 4-(*p*-Hydroxyphenyl)butan-2-one, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 169.

L'omologazione 2b04074, 2-Méthoxynaphthalene, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 222.

L'omologazione 2b15026, 2-Isopropyl-4-methylthiazole, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 98.

L'omologazione 2b01017, Valencene, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 159.

L'omologazione 2b09192, Ethyl oleate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria.56

L'omologazione 2b02049, Nona-2,6-dien-1-ol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 201.

L'omologazione 2b02050, Pent-2-en-1-ol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 101.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale

L'omologazione 2b02231, *tr-2, cis-6-Nonadien-1-ol*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 132.

L'omologazione 2b05037, 2-Dodecenal, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 162.

L'omologazione 2b05058, *Nona-2(trans),6(cis)-diena*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 174.

L'omologazione 2b05071, Nona-2,4-dienal, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 193.

L'omologazione 2b05072, *trans-2-Nonenal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 106.

L'omologazione 2b05081, 2,4-Decadienal, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 118.

L'omologazione 2b05084, Hepta-2,4-dienal, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 156.

L'omologazione 2b05140, *Deca-2(trans),4(trans)-dienal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 129.

L'omologazione 2b05144, *Dodec-2(trans)-enal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 107.

L'omologazione 2b05150, *Hept-2(trans)-enal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 105.

L'omologazione 2b05171, Non-2-enal, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 124.

L'omologazione 2b05172, *Nona-2(trans),6(trans)-dienal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 103.

L'omologazione 2b05184, *Undec-2(trans)-enal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 125.

L'omologazione 2b05190, *trans-2-Octenal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 131.

L'omologazione 2b05191, *trans-2-Decenal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 148.

L'omologazione 2b05194, *tr-2, tr-4-Nonadienal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 179.

L'omologazione 2b05196, *tr-2, tr-4-Undecadienal*, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 141.

L'omologazione 2b09394, Hex-2(trans)-enyl acetate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 128.

L'omologazione 2b09396, Hex-2-enyl butyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 165.

L'omologazione 2b07081, Oct-1-en-3-one, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 155.

L'omologazione 2b02067, Isopulegol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 217.

L'omologazione 2b02072, 4-Terpinenol, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 175.

L'omologazione 2b09050, Linalyl butyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 204.

L'omologazione 2b09080, Linalyl formate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 61.

L'omologazione 2b09130, Linalyl propionate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 95.

L'omologazione 2b09423, Linalyl isobutyrate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 203.

L'omologazione 2b07112, Methyl-2-cyclopenten-1-one, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 134.

L'omologazione 2b09520, Methyl 3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 127.

L'omologazione 2b07032, Benzophenone, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 68.

L'omologazione 2b09739, Benzyl cinnamate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 15.

L'omologazione 2b09748, Ethyl salicylate, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 63.

L'omologazione 2b04013, 1,2-Dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzene, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 223.

L'omologazione 2b01008, Myrcene, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 80.

L'omologazione 2b01018, beta-Ocimene, sostituisce l'autorizzazione provvisoria 88.

Numero 2.2.2 lettera a: Sostanze aromatizzanti autorizzate per tutte le specie o categorie animali

Le autorizzazioni provvisorie 4, 15, 37, 40, 42, 56, 61, 63, 68, 80, 81, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 141, 148,

155, 156, 159, 161, 162, 165, 169, 174, 175, 179, 183, 189, 191, 192, 193, 197, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 222, e 223 sono revocate e sostituite dalle omologazioni di cui al numero 2.2.1.

Numero 3.1 Gruppo funzionale a: vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Le omologazioni della vitamina E sono rinnovate con i numeri di identificazione 3a700, 3a700i e 3a700ii. L'omologazione della forma RRR- α -tocoferolo è revocata in seguito all'assenza della domanda di rinnovo dell'autorizzazione nell'UE.

Gli additivi 3a825iii e 3a825iv, riboflavina, sono omologati di nuovo.

Numero 3.3 Gruppo funzionale c: amminoacidi, loro sali e analoghi

L'additivo 3c365, L-arginina, è omologato di nuovo.

Allegato 4.2

Gli elenchi degli alimenti per animali interessati dai maggiori controlli di cui all'articolo 3 sono ripresi sotto forma di rimandi agli allegati del regolamento (UE) 2019/1793.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie e umane della Confederazione. Le tasse riscosse coprono i costi generati dai maggiori controlli.

4.4.2 Cantoni

Le modifiche proposte non comportano alcun onere aggiuntivo per i Cantoni.

4.4.3 Economia

L'adeguamento all'evoluzione della legislazione dell'Unione europea assicura la compatibilità della produzione svizzera di alimenti per animali con quella dell'UE e favorisce il commercio europeo di alimenti per animali. Lo sviluppo di nuovi additivi di cui è debitamente valutata e testata l'efficacia nell'Unione europea giova alla produzione animale svizzera.

4.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte si riferiscono esclusivamente al diritto dell'UE. In particolare, le modifiche previste all'allegato 2 sono conformi all'impegno assunto nell'ambito dell'Accordo agricolo del 21 giugno 1999 con l'UE che all'articolo 9 allegato 5 sancisce che per i prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva, le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi degli additivi per l'alimentazione animale.

4.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

4.7 Basi legali

Articoli 9, 15, 20, 31, 32 e 58 dell'ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307).